

Dott, Comm. Corrado Colombo

Dott. Comm. Giorgio Agnello

Dott, Comm. Paolo Bergamasco.

Dott. Comm. Valeria De Cicco

Dott Comm Silvio Formenti

Dott. Comm. Piergiorgio Gusso

Dott, Comm. Luigi Lepore

Dott. Comm. Mara Losi

Dott, Comm. Gianluca Panizza

Dott. Comm. Maria Paola Pecollo

Dott, Comm. Monica Poletto

Dott. Comm. Filippo Purghè

Dott Comm Giovanna Rita

Avv. Nicola Salvarani

Dottoressa Elsa Ségard Esp. Cont.

Dott. Comm. Pino Sorrentino

Dott, Comm. Alfredo Tradati

Dott. Comm. Carlo Triberti

Of Counsel

Dott. Comm. Paolo Triberti

Avv. Vittorio Versace

Dott, Luca Insabato Cons. del Lav.

Avv. Patrizia Tovazzi

Dott. Comm. Anna Aimetti

Avv. Lucia Campora

Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone

Dott, Comm. Sara Casana

Dott, Comm. Giuseppe Celestini

Dott Comm Michele Ciccone

Dott, Comm. Barbara Di Gregorio

Dott. Comm. Moira Di Muzio

Dott. Comm. Vincenzo Frunzio

Dott, Comm. Gerardo Giannella

Dott. Comm. Emanuela Glerean

Dott. Comm. Irene Guerzoni

Dott. Comm. Alberto Mattiello

Dott. Comm. Giorgia Mazzieri

Dott. Comm. Mila Monova Dott Comm Gaia Napoli

Dott. Comm. Enzo Pignataro

Avv. Chiara Pisani

Dott. Comm. Alessandro Pozzi

Dott. Comm. Federica Prete

Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari

Dott, Comm. Rosa Runci

Dott, Comm. Camilla Santinoli

Dott Comm Stefania Silvestri Dott, Comm. Andreina Soffientini

Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.

Dott. Comm. Gloria Torre

Avv. Stefano Versace

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it info@tcapartners.it Milano, 3 febbraio 2022

## Comunicazione n. 5/2022

# Oggetto: Comunicazione liquidazione periodica IVA quarto trimestre 2021 e Dichiarazione IVA annuale

Gentili Clienti.

con la presente ricordiamo che il 28 febbraio 2022 è fissato il termine per l'invio della Comunicazione liquidazione periodica IVA relativa al quarto trimestre 2021 per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 per i soggetti con liquidazione IVA mensile (in questo caso le comunicazioni da inviare saranno tre, una per ogni mese).

Si ricorda che i soggetti obbligati sono tutti i titolari di Partita IVA, ad esclusione:

- dei soggetti che non sono tenuti all'invio della Dichiarazione annuale IVA (es. perché effettuano esclusivamente operazioni esenti);
- dei soggetti che non sono tenuti alle liquidazioni IVA periodiche (es. soggetti in regime forfettario o nel regime dei minimi).

#### I principali dati da comunicare sono i seguenti:

- ammontare complessivo delle operazioni attive effettate nel periodo di riferimento;
- ammontare complessivo delle operazioni passive effettuate nel periodo di riferimento;
- ammontare dell'IVA esigibile nel periodo di riferimento;
- ammontare dell'IVA detratta nel periodo di riferimento;
- eventuale credito IVA del periodo precedente.

Per i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità la comunicazione sarà predisposta ed inviata dallo stesso.

I Clienti che gestiscono invece in proprio la contabilità sono invitati a segnalare per tempo allo Studio l'intenzione di avvalersi del servizio di predisposizione ed invio telematico della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA. In tal caso entro e non oltre il giorno 14 febbraio 2022 dovrà essere tramessa, tramite posta elettronica, la seguente documentazione:



- stampa delle liquidazioni IVA periodiche;
- registri IVA vendite, acquisti e corrispettivi.

Entro lo stesso termine vi pregheremmo di inviarci altresì l'ulteriore documentazione di cui all'Allegato A per la predisposizione della dichiarazione annuale IVA 2022 periodo d'imposta 2021, che dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 2 maggio 2022 (essendo il 30 aprile sabato).

#### Si rammenta che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta 2021 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del DPR n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del DPR n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica qualora: il contribuente abbia effettuato operazioni imponibili anche se riferite ad attività gestite con contabilità separata; abbia effettuato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del D.L. n. 331 del 1993); abbia eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del DPR n. 633/1972); abbia effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario di cui all'art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 e successive modificazioni e del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (c.d. regime dei minimi) di cui all'art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
- i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili di cui al DPR 640/1972, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano, nell'anno d'imposta 2021, altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità Europea, con rappresentante fiscale residente nominato ai sensi dell'articolo 17 del DPR 633/1972, qualora abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l'opzione di cui alla L. 398/1991, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato ex art. 74-quinquies DPR 633/1972 per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Per i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità, gli adempimenti IVA saranno predisposti ed inviati dallo stesso. A tal fine è necessario che siano tramessi allo Studio tutti i documenti rilevanti ai fini IVA non ancora consegnati.



I Clienti che gestiscono invece in proprio la contabilità sono invitati a segnalare per tempo allo Studio l'intenzione di avvalersi del servizio di predisposizione e di invio telematico della Dichiarazione IVA. In tal caso **entro e non oltre il giorno 14 febbraio 2022** dovrà essere tramessa la documentazione indicata nell'allegato A.

Si segnala che, per i Clienti che hanno la necessità di richiedere rimborsi o procedere a compensazione, è possibile presentare la Comunicazione liquidazione periodica IVA del quarto trimestre insieme alla Dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, dovrà essere presentata in via anticipata entro il 28 febbraio 2022. I Clienti interessati sono pregati di contattare tempestivamente i propri operatori e professionisti di riferimento, anche in relazione all'apposizione dell'eventuale visto di conformità necessario per le compensazioni di IVA con altri tributi per importi superiori a 5.000 euro.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati



### **ALLEGATO A**

- Dettaglio delle vendite e degli acquisiti per aliquota applicata e per tipologia di operazione (esenti, non imponibili, fuori campo, nei confronti di contribuenti minimi D.L. 98/2011 o di contribuenti forfettari L. 190/2014 e successive modifiche ecc.).
- Ripartizione dell'ammontare imponibile delle operazioni attive suddiviso per aliquota nei confronti di:
  - a) consumatori finali (non titolari di Partita IVA);
  - b) soggetti titolari di Partita IVA.

Per le cessioni di beni e servizi a privati, ripartire l'ammontare degli imponibili per ciascuna Regione.

- Stampa delle liquidazioni IVA periodiche
- Copia dei modelli di Comunicazione IVA periodiche inviate nell'anno 2021, nel caso in cui tale adempimento non fosse stato gestito dal nostro Studio.
- Le copie dei modelli F24 relativi ai versamenti IVA effettuati e all'eventuale utilizzo del credito IVA.
- Le schede contabili relative ai conti IVA.
- L'indicazione di particolari regimi in uso (editoria, spettacolo, associazioni sportive non profit, beni usati, rottami, IVA di gruppo, esportatori abituali).
- Ammontare totale delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, distinti per beni e servizi.
- Fotocopia dei modelli INTRASTAT presentati nel 2021.
- Ammontare delle operazioni non soggette di cui agli articoli da 7 a 7-septies DPR 633/1972, effettuate verso soggetti comunitari e non comunitari.
- Stampa delle schede contabili relative alle immobilizzazioni, unitamente a copia delle relative fatture di acquisto e di vendita dell'anno 2021.
- Stampa delle schede contabili relative agli acquisiti di beni strumentali effettuati mediante contratti di leasing, usufrutto, noleggio o locazione, anche relativi ai beni immobili.
- Copia delle lettere d'intento inviate o ricevute nel corso dell'anno 2021.